



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, così come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ed in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) n. 2), che per l’accesso alla qualifica di vice ispettore prevede sette concorsi annuali, per titoli ed esami, riservati al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all’art. 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- VISTO il proprio decreto in data 20 settembre 2017, recante “*le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, recante il “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *"Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente il *"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine”;

- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8 e successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;
- RITENUTO di dover bandire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il secondo, tra i sette ivi previsti, concorso interno, per titoli ed esame, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
- RILEVATO che l’articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del predetto d.lgs. n. 95/2017, introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 126/2018, esonera il personale, avente titolo a partecipare ai suddetti concorsi della fase transitoria, dall’accertamento dei requisiti attitudinali;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) n. 2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto il secondo, tra i sette ivi previsti, concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di **n. 263 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all’art. 27, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Nell’ambito dei suddetti 263 posti, ai candidati muniti dell’attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado, è riservato **1 posto**, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando. Quest’ultimo posto riservato, se non coperto, sarà assegnato, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni alla data del presente bando e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- b) non aver riportato nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- c) non aver riportato nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la copia della domanda presentata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
- d) l'Ente Matricolare di riferimento;
- e) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa data di decorrenza. Per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche la data di immissione nel ruolo;
- f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- g) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- h) non aver riportato nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- i) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- j) se intenda concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4, comma 3, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà specificare se intende sostenere le prove di esame in lingua tedesca;
- k) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
- l) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo nella quale intende sostenere la prova facoltativa della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; a tal fine, la lingua tedesca è esclusa dalla scelta per coloro che partecipano alla prevista riserva dei posti per i possessori dell'attestato di bilinguismo ex art. 1, del presente bando;
- m) se intenda sostenere la prova facoltativa di informatica;
- n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora il candidato intendesse revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

- prova scritta;
- prova orale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- valutazione dei titoli con riguardo ai soli candidati che abbiano superato entrambe le citate prove d'esame.
- 2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove indicate al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.
- 3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 6

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in una prova scritta ed una orale.
2. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto penale o anche di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
 - b) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - c) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. La prova orale verte sulle stesse materie oggetto della prova scritta.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera facoltativa prevede una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo ed una conversazione. La prova facoltativa di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno sei decimi.

ART. 7

Svolgimento della prova scritta

1. I candidati, ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui al precedente articolo 6, comma 2, dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **27 febbraio 2019**.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. La banca dati dei quesiti sarà pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato.
4. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare.
5. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
7. L'elenco dei candidati, che hanno sostenuto la prova scritta, con i voti conseguiti, sarà pubblicato sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

Svolgimento della prova orale

1. I candidati che avranno superato la prova scritta saranno convocati alla successiva prova orale almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
2. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
3. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
4. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

ART. 9

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 10;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
 - 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
 - 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
 - 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8:
- 1) diploma di laurea, fino a punti 3;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
 - 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
 - 6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (decreto AOODPIT/0001490 del 19.12.2017), fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata limitatamente ai titoli posseduti, dai candidati che abbiano superato entrambe le prove d'esame, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, purché tali titoli risultino indicati in quest'ultima domanda e annotati altresì, entro la citata scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, previa verifica della corrispondenza alle direttive vigenti in materia, sarà trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

4. I criteri di cui al comma 3 saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza consegnerà alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione al concorso corredate da una scheda dei titoli per ciascun candidato previamente validata dall'ente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

matricolare competente, in osservanza delle prescrizioni in materia di tenuta dello stato matricolare.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che, allegate ai verbali del concorso, ne costituiscono parte integrante.

7. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli è diviso per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice.

ART. 10

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova orale e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

ART. 11

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui al capo V del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Si applicano, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica: *concorsi.263viceisptitesam@poliziadistato.it*.

ART. 13

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 31 DIC. 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

4